



# COMUNE DI ATELLA

(Provincia di Potenza)

C.F. 85001130765 - Tel. 0972 716611

## ORDINANZA

### SETTORE SERVIZI TECNICI

N.15 DEL 10/09/2022

**OGGETTO: SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ATELLA (PZAA85801Q), DELLA SCUOLA PRIMARIA (PZEE858011) E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (PZMM858021) DAL GIORNO 12/09/2022 E FINO AL GIORNO 16/09/2022.**

#### IL SINDACO

##### **Premesso:**

- che sono pervenute segnalazioni da parte di alcuni genitori i quali lamentano infiltrazioni ed umidità diffusa nella scuola secondaria di primo grado di Atella ;
- che in seguito alle precipitazioni delle scorse settimane è stata rilevata una consistente infiltrazione di acqua meteorica proveniente probabilmente dai pluviali e deviata all'interno dell'immobile interessando sia le murature che il solaio di copertura;
- che sono stati effettuati diversi sopralluoghi da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale nel corso dei quali sono emerse diverse criticità dovute alla diffusione di macchie di umido e presenza di acqua in varie parti dell'edificio oltre che distacchi di copriferro in quasi tutte le parti di calcestruzzo a vista;
- che a seguito dei suddetti sopralluoghi è stato ritenuto necessario approfondire e determinare le cause delle suddette infiltrazioni ed effettuare le opportune verifiche strutturali per accertare la natura e le cause dei distacchi di copriferro;

##### **Considerato:**

- che per poter effettuare gli interventi in questione sarebbe auspicabile che l'intera struttura sia completamente libera da persone in modo da poter operare in completa sicurezza e sotto l'osservanza delle disposizioni di legge in materia;

- che, in considerazione dell'imminente inizio dell'anno scolastico, è opportuno ricorrere ad una soluzione alternativa, tenendo conto che la risoluzione della problematica potrebbe comportare anche una durata di alcuni mesi ovvero un tempo al momento non determinato, da valutare secondo l'evolversi della situazione;

**Tenuto conto:**

o che nel corso degli incontri con la dirigenza scolastica dell'Istituto Comprensivo "Atella" è emersa la possibilità, dovuta alla disponibilità di un numero di aule non utilizzate sufficiente ad ospitare temporaneamente l'intera scuola secondaria di primo grado, di allocare le aule del plesso "Scuola Media" di Via Annunziata presso la sede dell'Istituto Comprensivo di Corso Papa Giovanni XXIII;

o che, pertanto, al fine di risolvere temporaneamente tale situazione emergenziale è opportuno:

o provvedere all'allocazione delle aule della scuola secondaria di primo grado nelle aule attualmente libere della scuola primaria, essendo le stesse sufficienti ad ospitare l'intera scuola secondaria di primo grado;

o provvedere alla sospensione temporanea delle attività didattiche della scuola SCUOLA DELL'INFANZIA DI ATELLA (PZAA85801Q), DELLA SCUOLA PRIMARIA (PZEE858011) E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (PZMM858021 ) DAL GIORNO 12/09/2022 E FINO AL GIORNO 16/09/2022, al fine di consentire tutte le operazioni di trasloco e di sistemazione occorrenti;

**VISTO:**

- che l'art. 50, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 (TUEL) stabilisce che il Sindaco esercita le altre funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

- che il successivo comma 5, modificato dall'articolo 8, comma 1, lett. a), del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, come convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 2017, n. 48, prevede che "In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l'adozione dei provvedimenti d'urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di riferimento o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell'emergenza e dell'eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali";

- che il comma 6 della stessa disposizione prevede anche che in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni, ogni sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ai sensi del precedente comma;

- che l'art. 13, comma 2 della legge n. 833/1978 stabilisce che sono attribuite ai comuni tutte le funzioni amministrative in materia di assistenza sanitaria ed ospedaliera che non siano espressamente riservate allo Stato ed alle regioni (comma 1) e che i comuni esercitano le funzioni di cui alla presente legge in forma singola o associata mediante le unità sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni di ciascun sindaco quale autorità sanitaria locale;

- che il R.D. n. 1265/1934 disciplina in varie sue disposizioni ruolo e funzioni del Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale;

- che il Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali, con proprio parere del 13 febbraio 2004 ha precisato, in ordine ai termini applicativi dell'art. 50 del TUEL, che nel caso delle ordinanze in materia sanitaria, il criterio da seguirsi ai fini dell'imputazione della competenza deve essere individuato, più che nella tipologia dell'ordinanza in questione, nella natura del bene da tutelare di volta in volta attraverso la stessa e che, pertanto, alla stregua di tale parametro, andrà distinta l'ipotesi in cui il provvedimento deve essere emesso al fine di prevenire una situazione di pericolosità per la salute della collettività locale, nel qual caso la competenza va imputata al sindaco (confluendo, sostanzialmente, l'ipotesi in questione nella casistica delle "emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui al surriferito art. 50, comma 5 dello stesso TUEL), da tutte le altre ipotesi in cui non ricorre la medesima ratio, e che ben potranno essere imputate alla competenza dell'apparato burocratico-amministrativo;

**Tenuto conto, inoltre:**

- che la situazione rappresentata determina un rischio concreto per la salute, non potendo essere contenuta;
- che la situazione rappresentata non permette indugio alcuno, stante la sua gravità e la concreta minaccia per la salute degli studenti e dei soggetti che prestano lavoro nella scuola;
- che la necessità di intervenire senza indugio deriva anche dall'adottare tutte le cautele necessarie per prevenire rischi per l'incolumità degli utenti e, di conseguenza, inibire qualsiasi utilizzo, anche occasionale, del fabbricato di Via Annunziata, sede della Scuola Media, onde effettuare tutti gli accertamenti del caso;

**Considerato, pertanto:**

- che sussistono i presupposti per l'adozione di un'ordinanza di carattere contingibile ed urgente al fine di prevenire pericoli all'incolumità pubblica e alla salute delle persone;
- che, in particolare, risulta necessaria l'adozione di provvedimenti volti ad assicurare immediata e tempestiva tutela di interessi pubblici, quali la tutela della salute della collettività, che in ragione della situazione di emergenza non potrebbero essere protetti in modo adeguato, ricorrendo alla via ordinaria;

**Visti** gli art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000, relativo alle competenze ed ai poteri del Sindaco quale Autorità Locale in materia sanitaria;

**Visto** l'art. 32 della legge n. 833/1978, che assegna al Sindaco quale Autorità Sanitaria Locale le competenze per la emanazione di provvedimenti per la salvaguardia dell'ambiente e la tutela della salute pubblica;

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 18/8/2000 n. 267 e s.m.i; "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti locali" relativo alle attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale;

Per le motivazioni su addotte,

**DICHIARA**

l'inagibilità temporanea del plesso scolastico di Via Annunziata ospitante la Scuola Media dell'Istituto Comprensivo di Atella e, per l'effetto,

**ORDINA**

per le motivazioni in premessa indicate,

- 1) la SOSPENSIONE ATTIVITÀ DIDATTICA DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI ATELLA (PZAA85801Q), DELLA SCUOLA PRIMARIA (PZEE858011) E DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO (PZMM858021 )

DAL GIORNO 12/09/2022 E FINO AL GIORNO 16/09/2022 al fine di consentire tutte le operazioni di trasloco e di sistemazione occorrenti;

#### **DISPONE**

- 2) di provvedere all'allocazione delle aule della scuola secondaria di primo grado nelle aule attualmente libere della scuola primaria, essendo le stesse sufficienti ad ospitare l'intera scuola secondaria di primo grado;
- 3) il divieto di utilizzo dei locali dell'immobile dichiarato temporaneamente inagibile fino alla conclusione degli interventi di accertamento strutturale e ripristino delle condizioni di sicurezza;
- 4) che le misure stabilite nel presente provvedimento abbiano efficacia dal momento della sua pubblicazione all'Albo Pretorio e sino al momento dell'avvenuta comunicazione di rientro dello stato di criticità, fatto salvo il potere di adottare altri provvedimenti integrativi o modificativi del presente, nonché fatta salva l'insorgenza di situazioni determinanti differente valutazione degli interessi pubblici e conseguente revisione dei provvedimenti in essere;

#### **DEMANDA**

- a. al Responsabile del Settore Servizi Tecnici di effettuare tutti gli accertamenti del caso e predisporre gli atti per la programmazione degli interventi che si renderanno necessari per la risoluzione delle problematiche rappresentate;
- b. al Responsabile del Corpo di Polizia Municipale di verificare l'avvenuta esecuzione del presente atto/provvedimento, nei termini da esso previsti;

#### **AVVERTE**

- 5) che la violazione a quanto disposto nel presente provvedimento comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in materia;
- 6) che la mancata osservanza ai disposti sopracitati è sanzionabile ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale;

#### **INFORMA**

- 7) che il Responsabile del procedimento amministrativo per il presente atto è l'Ing. Antonio CACOSSO, responsabile del Settore Servizi Tecnici;
- 8) che ciascun interessato può presentare memorie scritte e documenti ed eventuali controdeduzioni a norma della vigente normativa in materia di procedimento amministrativo e di diritto d'accesso;

#### **INFORMA, INOLTRE**

- 9) che contro il presente provvedimento può essere proposto:

ricorso amministrativo avanti al Prefetto di Potenza entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso all'Albo Pretorio, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

ricorso al Tribunale Amministrativo della Regione Basilicata entro 60 giorni dalla notifica o comunque dalla piena conoscenza dello stesso, ai sensi della L. 6 dicembre 1971, n. 1034, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro il termine di 120 giorni dalla notifica o dalla piena conoscenza del provvedimento medesimo, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199;

#### **E DISPONE**

- 10) che la presente ordinanza:

- 1) sia pubblicata all'Albo Pretorio e sul sito Internet del Comune, nonché sia affissa in formato sintetico nelle principali bacheche pubbliche del Comune;
- 2) sia comunicata al Corpo di Polizia Locale;
- 3) sia notificata a mezzo P.E.C. all'Azienda Sanitaria Locale di Potenza;
- 4) sia comunicata al Prefetto di Potenza;
- 5) al Dirigente Scolastico che provvederà alla necessaria informazione dei genitori degli alunni nelle forme e nei modi utilizzati di consuetudine;
- 6) al Comando Stazione Carabinieri di Atella.

Sindaco  
**f.to Sig. Gerardo Lucio PETRUZZELLI**

---

## ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il presente atto:

- È pubblicato all'albo online il **10/09/2022** al n. **688** per rimanerci quindici giorni consecutivi come prescritto dall'art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000;

[ ] Essendo stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000).

**IL MESSO COMUNALE  
GENOVESE DONATO**

A blue circular official stamp of the Municipality of Genova is visible. The stamp contains the text "COMUNICAZIONE" at the top, "CIVILTÀ" in the center, and "GENOVA" at the bottom. To the right of the stamp is a handwritten signature in black ink.